

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30781 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: TONA GIOVANBATTISTA
Data Udiienza: 21/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BITONTI ALESSANDRO nato a MODENA il 19/06/1973

avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
sentite le conclusioni del PG, MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l'avv. Filippo Giunchedi, che si è riportato ai motivi di ricorso
ed ha insistito per il suo accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10/07/2025, la Corte di cassazione, V sezione penale, ha rigettato il ricorso di Alessandro Bitonti avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 22/11/2024, che ha lo ha riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e di quello di bancarotta fraudolenta documentale in qualità di consulente, liquidatore e gestore di fatto della società Carlo Buttè s.r.l., dichiarata fallita il 29 novembre 2013.

2. Il difensore di Alessandro Bitonti propone ricorso straordinario, deducendo errori di fatto relativi all'attribuzione in capo al condannato del ruolo di amministratore di fatto della società fallita Carlo Buttè s.r.l., nonché ulteriori

errori di fatto in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione, rilevabili il primo alle pagine 4 e seguente della sentenza oggi impugnata e il secondo alle successive pagine 5 e 6.

Il giudice di legittimità nella citata sentenza aveva pretermesso, con riguardo al primo punto relativo all'accertamento del ruolo di amministratore di fatto della società fallita Carlo Buttè s.r.l., la puntuale segnalazione contenuta nel ricorso riguardo all'inclusione tra la pluralità di indizi (dai quali i giudici di merito avevano tratto la dimostrazione del ruolo di Bitonti) anche di elementi spuri costituiti dalle dichiarazioni rese dai testimoni, dipendenti della società fallita, al curatore fallimentare, diverse da quelle emerse poi dall'istruttoria dibattimentale, le uniche meritevoli di valutazione perché formate in contraddittorio; dal confronto tra i passaggi motivazionali che riassumevano le dichiarazioni dei singoli testimoni e la trascrizione dei loro rispettivi esami emergevano circostanze idonee ad escludere la partecipazione alla gestione dell'azienda da parte del Bitonti, esclusivamente impegnato in attività di consulenza.

Con riguardo al secondo punto, relativo alla bancarotta per distrazione, la Cassazione non aveva preso in considerazione i profili di censura evidenziati con i motivi di legittimità con i quali si sottolineavano degli aspetti decisivi per la risoluzione in senso favorevole all'imputato delle questioni controverse sulle modalità di svolgimento della vicenda.

3. il difensore ha chiesto la trattazione orale del giudizio. In udienza, il Procuratore Generale, Maria Francesca Loy, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha illustrato le proprie ragioni e ha insistito nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 3, n. 47316 del

01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).

Sicché «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento» (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 - 01).

Rimane fermo il principio per il quale va, comunque, dichiarato «inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 4, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667-01).

3. Tanto premesso, va detto che il mezzo di impugnazione straordinario proposto nell'interesse di Alessandro Bitonti avverso la sentenza della Corte di cassazione in data 10/07/2025 non denuncia un errore percettivo, ma presunti errori di valutazione con riguardo ai presupposti per l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la fattispecie di bancarotta per distrazione.

Il ricorso, testualmente, segnala che gli indici significativi della gestione di fatti della società decotta in capo allo stesso Bitonti sarebbero «viziati dall'inclusione nel sillogismo di elementi spuri costituiti dalle dichiarazioni rese dai testimoni – in particolare i dipendenti della società fallita – al curatore fallimentare, diverse da quelle emergenti all'esito dell'istruttoria dibattimentale», che avrebbero dovuto essere valutate a preferenza delle prime.

E, invece, alla pagina 10 della sentenza della Corte di cassazione si legge che i giudici di legittimità hanno valutato la questione del raffronto tra le dichiarazioni rese al curatore e quelle rese in dibattimento; lo ammette lo stesso ricorrente che pure lamenta che la questione sia stata confinata «a qualche insignificante passaggio». Ciò a ulteriore conferma che non di errore percettivo si faceva denuncia, ma si formulava un'inammissibile censura alla decisione di legittimità.

Il ricorso, peraltro, prosegue mettendo a confronto le dichiarazioni rese nelle diverse fasi e parlando espressamente di «travisamento», altro vizio che non può essere dedotto con il ricorso di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen.

Inoltre, con riguardo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, si lamenta che la Corte di cassazione abbia ritenuto sufficienti come indici della volontà di accaparrarsi le risorse della società in danno dei creditori la creazione del conto corrente intestato direttamente a Bitonti e il compenso pattuito per le prestazioni professionali e non abbia, invece, preso in considerazione altri elementi più

favorevoli all'imputato dedotti nel ricorso.

Anche questa doglianza, tuttavia, si risolve in una inammissibile protesta per un apprezzamento e non segnala alcuno specifico errore di percezione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 07/06/2000 – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/05/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente